



collegamento
www.siulp.it

fi@sh

del 17 settembre 2021

IL SIULP SCRIVE A DRAGHI

CON LA STRAGRANDE
MAGGIORANZA DELLE
OOS E LA TOTALITÀ DEI
COCER

Approvazione della legge di bilancio
consultazione delle organizzazioni
sindacali ex art. 8-bis d. lgs. 195/1995



Roma, 16 settembre 2021

Approvazione della legge di bilancio “consultazione delle organizzazioni sindacali ex art. 8-bis d. lgs. 195/1995”

Signor Presidente del Consiglio,

le sottoscritte Organizzazioni Sindacali e CoCeR del Comparto Sicurezza e Difesa ritengono di doverLe rappresentare la necessità di essere consultati come previsto dall'art. 8 bis del d.lgs. n. 195 del 1995 nell'ambito dell'iter procedurale che porterà all'approvazione della legge di bilancio prima della predisposizione del documento di programmazione economico-finanziaria.

Tale coinvolgimento è indispensabile per consentirci di rappresentarLe le esigenze del Comparto sicurezza e difesa in modo tale che il Governo di cui Lei è alla guida possa procedere ad un'approfondita valutazione prima di redigere il disegno di legge di bilancio.

In questo momento appare altresì particolarmente importante affrontare con la S.V. alcuni temi strettamente connessi con l'attuale fase di rinnovo contrattuale e che richiedono una adeguata attenzione nella prossima legge di bilancio.

In particolare occorre comprendere se l'Esecutivo ritiene prioritari alcuni temi particolarmente importanti e molto sentiti dal personale quali la c.d. previdenza dedicata, l'ampliamento delle tutele legali per fatti di servizio, l'assistenza sanitaria e l'applicazione espressa dell'art. 54 d.p.r. 1092/1973 a tutto il personale del Comparto sicurezza e difesa.

Signor Presidente del Consiglio,

in ragione di quanto rappresentato è dunque quanto mai indispensabile la predisposizione di un incontro per potersi confrontare sui temi richiamati.

Fiduciosi nelle determinazioni che intenderà adottare Le inviamo distinti saluti.

Assegnazione temporanea del dipendente pubblico

In materia di assegnazione temporanea del dipendente pubblico ex art. 42 bis del D. Lvo n. 151/01, ossia quella particolare modalità di assegnazione concepita per favorire il ricongiungimento alla propria famiglia composta da figli minori di anni tre, l'amministrazione chiamata a valutare l'ammissibilità dell'istanza e, quindi, la possibilità di accordare il beneficio del trasferimento temporaneo per tre anni presso altra auspicata sede, non può far dipendere la sua decisione dal profilo mansionistico collegato alla qualifica di chi presenta la domanda.

La decisione amministrativa deve, invece, essere adottata conformemente a quanto dispone la norma che disciplina la materia e non in funzione dell'eventuale profilo di natura mansionistica che venisse eventualmente opposto in giudizio dall'amministrazione.

Il principio enunciato è stato ribadito dal Tar Bari Sezione Prima, con la sentenza n. 544/2021.

Nel caso specifico, a ricorrere è stato un caporal maggiore dell'Esercito Italiano, il quale ha impugnato il rigetto dell'istanza emesso dallo Stato Maggiore dell'Esercito Dip. Impiego del Personale Off. Impiego Truppa.

La richiesta del militare era nel senso di volersi ricongiungere al proprio nucleo familiare costituito da una figlia minore di anni tre e dalla moglie, impiegata presso una società di un Comune.

Nella motivazione del diniego l'amministrazione ha fatto riferimento all'impossibilità di collocare il militare in base all'incarico da questi posseduto (fuciliere) e per il quale era stato formato, ma il tutto senza fornire alcun dato obiettivo a dimostrazione della legittimità del provvedimento impugnato.

Il Tribunale Amministrativo ha annullato il diniego con conseguente obbligo per l'amministrazione militare di riesaminare la domanda dell'interessato, evitando di far dipendere le proprie valutazioni al profilo mansionistico collegato alla qualifica del dipendente.

Rinnovo Contratto – Esito incontro

Nel previsto incontro tecnico che si è tenuto nel pomeriggio del 13 corrente la delegazione della parte pubblica ha introdotto la bozza riguardante alcuni aspetti normativi del congedo e riposo solidale, del trattamento economico di trasferimento, della tutela della genitorialità, del congedo per donne vittime di violenza di genere, congedo ordinario e del congedo parentale. Molti di queste voci sono senza oneri aggiuntivi.

La rappresentanza sindacale ha invero osservato che in assenza di una organica discussione su tutti gli aspetti normativi e in assenza di momenti di incontro riguardante l'intero pacchetto specificità la discussione poteva poggiare unicamente su piccole analisi inerente all'opportunità di modificare alcune parti delle proposte presentate.

Nel merito delle proposte presentate, nel dare atto alla parte pubblica di aver accolto la richiesta di un congedo specifico per le vittime di violenza di genere perché è un fatto di civiltà prima ancora che di perequazione con quanto fatto nel resto della Pubblica Amministrazione, il Siulp ha richiesto con forza la necessità di rivedere il congedo solidale perché apparsa troppo farraginosa e limitativa. Non solo. Rispetto alla necessità di avere meccanismi trasparenti circa la modalità di cessione e utilizzo delle giornate di congedo, il Siulp ha proposto in luogo della procedura prospettata con restituzione dei giorni non fruiti, di costituire una banca delle giornate cedute alla quale poter accedere in caso di bisogno la cui gestione deve vedere la partecipazione anche del Sindacato. Parimenti, specificando che l'articolo va comunque integrato, il Siulp ha ribadito la necessità di esplicitare in modo ancora più chiaro la responsabilità delle Amministrazioni nella mancata fruizione del congedo ordinario e i limiti entro i quali farlo fruire ovvero monetizzarlo.

Il Siulp ritiene che la vera mission di questo contratto sia proprio la parte normativa, analizzate le insoddisfatte risorse appostate dalla parte politica per il rinnovo economico. Il pacchetto specificità deve necessariamente comprendere, tra le altre cose, la previdenza dedicata, la tutela legale, la tutela sanitaria, l'estensione al comparto sicurezza dell'articolo 54 e la norma sulla rappresentanza sindacale. Il tutto anche per consentire una maggiore operatività al servizio dei cittadini.

È stato, inoltre, ricordata la necessità che sia data applicazione alla norma prevista riguardante la convocazione del comparto da parte del governo per le audizioni necessaria alla formazione della legge di stabilità.

Durante l'incontro è, altresì, emerso con chiarezza sia che le risorse stanziare non consentano di poter immaginare l'imprescindibile adeguamento del trattamento economico fondamentale accompagnate ad una altrettanto indifferibile revisione del complessivo impianto normativo che dovrebbe, in linea di principio, assicurare il riconoscimento della specificità al personale del Comparto Sicurezza e Difesa sia la necessità di predisporre un crono programma, in modo tale da poter definire l'intero impianto normativo ed economico consentendo poi la firma del contratto e la conseguente erogazione dei soldi.

La parte pubblica ha ricordato che per aspetti burocratici connessi sia all'iter per la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della norma sia per il tempo tecnico richiesto per la registrazione contabile, oltre al tempo stimato per l'erogazione delle somme da parte del mef che probabilmente, salvo ragionevoli cambi di rotta da parte della politica e dei ministri interessati anche in virtù della pressione attuata dal Siulp, la definizione totale potrebbe avvenire non prima di quattro mesi dopo la firma.

E' stato ricordato che il nostro è un settore che, negli oltre dieci anni trascorsi dall'ultimo effettivo confronto negoziale che aveva portato alla definizione di un comunque perfettibile accordo sui fondamentali istituti accessori, registra non solo un notevole divario tra l'assetto normativo e le radicate mutate condizioni di lavoro del settore, ma pure un inaccettabile disallineamento con fondamentali istituti tra gli stessi addetti al Comparto e quelli di cui beneficiano i lavoratori di altri comparti del pubblico impiego. Una situazione che richiede, prima ancora dell'inserimento dei nuovi indispensabili istituti a tutela della genitorialità, della salute, di quella legale ed erariale, un intervento perequativo di tutti gli istituti che oggi, anche per le differenti interpretazioni che forniscono le Amministrazioni di appartenenza, trovano una diversa applicazione con gravi sperequazioni.

Abbiamo discusso più volte delle indennità accessorie ingessate ai livelli fissati nel 2008, che non possono essere ritenute compatibili con gli accresciuti carichi di lavoro ed esposizione al rischio professionale

incontrato dagli operatori nella quotidianità, anche per il sistematico ricorso allo straordinario, con il quale si cerca di tamponare l'emorragia degli organici imponendo carichi di lavoro usurante. Il tutto, per giunta, pagando l'ora di straordinario meno del lavoro ordinario accumulando ritardi di anni per la liquidazione delle somme dovute.

E tutto questo a tacere rispetto alla necessità di pensare situazioni alternative tra le quali, anche per poter incrementare la parte economica, alcuni meccanismi di defiscalizzazione degli accessori, atteso che in assenza del raggiungimento dell'intesa non vi sono margini per poter immaginare di sottoscrivere l'accordo solo sulla parte meramente retributiva.

In chiusura è stato ribadito che pur volendo arrivare il prima possibile ad una ipotesi di accordo, questo contratto deve essere considerato il contratto soprattutto normativo che deve chiudere al meglio la necessaria stagione dei diritti e delle tutele che le donne e gli uomini in uniforme attendono da troppi anni.

La parte pubblica, nel sottolineare di aver preso atto di tutte le questioni rappresentate e della necessità di entrare nello specifico di ognuna, ha aggiornato la riunione anche in relazione alla formazione di un calendario di incontri.

La necessità di assicurare l'apporto assistenziale alla persona in condizione di handicap si configura prevalente e prioritaria

Il principio di diritto è stato enunciato dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) con la [Sentenza n. 0654/2021 del 2 settembre 2021](#).

La vicenda ha riguardato l'Appello dell'Amministrazione contro la decisione del TAR che disponeva l'annullamento del provvedimento di rigetto della domanda di trasferimento presentata da un dipendente della Polizia di Stato ai sensi dell'art. 33, co. 5, l. n. 104/1992, in ragione dell'asserita necessità di assistere un prossimo parente affetto da disabilità.

L'alto consesso Amministrativo ha respinto l'appello dell'Amministrazione confermando l'annullamento del diniego del trasferimento espresso dal TAR in primo grado.

Nelle motivazioni della Sentenza del Consiglio di Stato si legge che: "il trasferimento ex art. 33, co. 5, della l. n. 104/1992 coinvolge interessi legittimi e quindi comporta un complessivo bilanciamento fra l'interesse del privato e gli interessi pubblici, nell'esercizio del potere discrezionale da parte dell'Amministrazione, dato che il trasferimento è disposto a vantaggio del disabile e non nell'interesse dell'Amministrazione o del richiedente, avendo lo stesso natura strumentale ed essendo intimamente connesso con la persona dell'assistito (Cons. Stato, sez. IV, 27 settembre 2018 n. 5550; sez. IV, 3 gennaio 2018 n. 29; sez. IV, 31 agosto 2016 n. 3526; sez. IV, 19 giugno 2020 n. 3929);

l'inciso "ove possibile", contenuto nella citata disposizione, richiede che, avuto riguardo alla qualifica rivestita dal pubblico dipendente, vi sia disponibilità nella dotazione di organico della richiesta sede di destinazione ai fini di un suo proficuo utilizzo del dipendente che chiede il trasferimento (Cons. Stato, sez. III, 11 maggio 2018 n. 2819), vale a dire una collocazione compatibile con lo stato del dipendente, nel limite delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado (Cons. Stato, sez. IV, 16 febbraio 2018 n. 987). Perciò, "l'esercizio del potere discrezionale da parte dell'Amministrazione - e, dunque, la verifica della compatibilità del trasferimento ex art. 33, comma 5 con le esigenze generali del servizio - deve consistere in una verifica e ponderazione accurate delle esigenze funzionali, la quale deve risultare da una congrua motivazione" e, "per negare il trasferimento, le esigenze di servizio non possono essere né genericamente richiamate, né fondarsi su generiche valutazioni in ordine alle scoperture di organico ovvero alle necessità di servizio da fronteggiare, ma devono risultare da una indicazione concreta di elementi ostativi, riferiti alla sede di servizio in atto, anche rispetto alla sede di servizio richiesta, e dalla considerazione del grado e/o della posizione di ruolo e specialità propri del richiedente, così come del resto oggi testualmente previsto dall'art. 981, comma 1, lett. b) del c.o.m." (Cons. Stato, sez. IV, 9 febbraio 2021, n. 1196)".

Ebbene, ad avviso del Collegio di Palazzo Spada, nel caso in esame la scelta dell'Amministrazione non rendeva idoneamente conto delle suddette circostanze, sicché la valutazione del TAR di fondatezza della censura di difetto di istruttoria e di motivazione proposta dall'interessato con i secondi motivi aggiunti, deve essere condivisa.

Dalla documentazione in atti, emergono sia la gravità della patologia del disabile, del quale l'interessato è stato nominato tutore a seguito di interdizione, sia la necessità del suo apporto ai fini della dovuta assistenza. D'altro canto, la parte appellante si limita a sottolineare le carenze di organico della sede di servizio, senza dedurre alcunché né in merito a quelle del luogo di assegnazione del ricorrente, pur avendo il Tar rilevato che "anche nella zona del richiesto trasferimento vi è carenza di organico", né in merito ad una specializzazione della professionalità dell'interessato che ne avrebbe potuto ostacolare il trasferimento e la sostituzione.

Circa il riferimento dell'Amministrazione all'esigenza di non compromettere l'ordinario piano annuale dei trasferimenti, il Consiglio di Stato rammenta che "il trasferimento ex lege n. 104 del 1992 è finalizzato alla tutela del disabile e quindi avviene in deroga alle regole dei trasferimenti ordinari" (Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2021, n. 1488) e, "ove sussista per la qualifica rivestita la disponibilità di posti nella sede richiesta, la necessità di assicurare l'apporto assistenziale alla persona in condizione di handicap si configura prevalente e prioritaria (oltre che derogatoria alle regole ordinarie di mutamento del luogo di servizio), rispetto ai

trasferimenti da effettuarsi secondo gli interpelli periodici a livello nazionale, volti a soddisfare, di massima, le esigenze di rientro nella sede di origine in base all'anzianità di servizio maturata (cfr. Cons. Stato Sez III, 1/08/2014 n. 4085)" (Cons. Stato, sez. III, 10 novembre 2015, n. 5113).

Green pass obbligatorio per scuola e RSA - Decreto in Gazzetta

Con la pubblicazione nella GU n. 217 del 10 settembre del Decreto-legge n. 122/2021, viene conferita ufficialità alle nuove regole istituite dal Governo sul Green Pass.

In vista dell'inizio delle attività didattiche dell'anno scolastico e accademico 2021/2022, sono state introdotte ulteriori misure in ordine alle modalità di accesso alle strutture scolastiche, educative e formative, alle sedi universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, estendendo in tali ambiti l'obbligo di Certificazione verde, al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del Covid.

Dunque, l'accesso alle suddette strutture è consentito solo a chi è in possesso di Green pass. Sono compresi i lavoratori esterni (ovvero personale delle mense ed addetti alle ditte di pulizia). Ma la regola vale anche per i genitori (per consegnare un documento o fare un colloquio con l'insegnante).

Viene specificato che la misura non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

Non sono tenuti i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

L'obbligo del Green pass ricade anche sugli studenti universitari.

Il controllo sul possesso del green pass spetta ai dirigenti delle istituzioni scolastiche.

La prevista sanzione da 400 a 1000 euro si applica sia a chi deve svolgere il controllo e sia al soggetto non munito di certificazione.

Sempre con il Decreto n. 122 del 10 settembre 2021 è stato inserito, a decorrere dal 10 ottobre e fino alla cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo vaccinale presso le strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie.

L'obbligo vale per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice.

Le modalità da utilizzare per verificare l'obbligo in parola saranno definite a mezzo di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Devoluta alla Corte UE la questione di legittimità del limite di età nei concorsi da psicologo della Polizia di Stato

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) con Ordinanza n. 08447/2020 del 6 settembre 2021 ha sollevato d'ufficio la questione pregiudiziale di compatibilità con le norme del diritto europeo delle norme nazionali.

La rimessione degli atti alla Corte Europea è stata effettuata in relazione alla previsione del limite di età contenuta nel bando di concorso pubblico per il conferimento di 19 posti di commissario tecnico psicologo del ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, indetto con decreto 2 maggio 2019 del Capo della Polizia- Direttore generale della Pubblica sicurezza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^a Serie speciale "Concorsi ed esami" del 3 maggio 2019.

Il bando in argomento prevedeva fra i requisiti generali di ammissione, all'art. 3 comma 1 lettera d) del bando stesso, "aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 30° anno di età", salve ipotesi particolari.

L'alto consesso ha accolto l'eccezione proposta dall'interessato, secondo cui la previsione censurata rappresenterebbe una limitazione irragionevole, in contrasto con la normativa europea che vieta le discriminazioni anche sulla base dell'età, ovvero con la direttiva 2000/78 CE del 27 novembre 2000.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto di sollevare d'ufficio la questione pregiudiziale di compatibilità con le norme del diritto europeo delle norme nazionali fin qui descritte, posto che in termini generali, ai sensi dell'art. 267 comma 3 TFUE, lo stesso consesso è "giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno", e quindi è in linea di principio obbligato a sollevare la questione stessa nel momento in cui essa venga proposta ovvero, come nel caso di specie, ritenga di rilevarla d'ufficio".

Al riguardo è bene precisare che altra Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza sez. Il 30 giugno 2021 n.4961, ha sollevato la questione di legittimità della norma che prevede il limite di età suddetto innanzi alla Corte Costituzionale Nazionale.

Nell'ordinanza oggetto dell'odierno commento si legge che "Nel caso di specie, questo Giudice ritiene appunto di sollevare anzitutto la questione di compatibilità con il diritto dell'Unione, in quanto la relativa soluzione, in prospettiva, ha portata più generale. Questo Giudice ritiene infatti di osservare che la questione oggetto della citata ordinanza 4961/2021 solo in parte coincide con quella sollevata nell'ambito di questo giudizio. Essa infatti ritiene la possibile incostituzionalità della norma in questione non sotto il profilo del suo

carattere discriminatorio generale in base all'età, ma sotto il profilo più limitato dell'illegittima disparità di trattamento rispetto a norme che prevedono un limite di età superiore per l'accesso ad altri corpi militarmente ordinati dello Stato in qualità di psicologo ovvero di professionista sanitario di altra qualifica. In questi termini, quindi, il rinvio pregiudiziale consente di valutare la questione in una prospettiva più ampia".

Al dipendente in aspettativa per malattia deve essere dato preventivo avviso della visita di controllo

Il principio è stato ribadito più volte dalla giurisprudenza amministrativa, in ultimo dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) con la decisione n. 01624/2019 del 15 luglio 2019 che ha annullato il provvedimento del Questore di Milano che irrogava la sanzione della pena pecuniaria nella misura di 1/30 ai sensi dell'art. 4 n. 18 del DPR 737/81 a un dipendente della Polizia di Stato per non aver rispettato le fasce orarie di reperibilità, essendo risultata assente alla visita fiscale e non essendosi presentata alla visita ambulatoriale disposta dall'Amministrazione.

Nel relativo ricorso il ricorrente rappresentava che nella giornata della visita fiscale risultava non già assente per malattia ma in aspettativa per infermità. Tale situazione richiedeva l'applicazione della diversa disciplina prevista dall'art. 68 DPR n. 3/1957 in base alla quale il dipendente dovrebbe essere avvisato del giorno e dell'ora della visita di controllo, potendo farsi assistere da un medico di sua fiducia (art. 32 DPR 868/1957).

Il TAR ha convenuto sulla questione che l'istituto dell'Aspettativa previsto per il pubblico impiego dall'art. 68 del DPR n. 3/1957, cui fa rinvio l'art. 52 del DPR n. 335/1982 (recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia"), soggiace ad una disciplina differente rispetto al congedo straordinario per malattia.

L'art. 32 del DPR n. 686/1957 (recante "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3") prevede infatti che "L'autorità competente ad emettere il provvedimento di collocamento in aspettativa dispone che l'impiegato sia sottoposto a visita di controllo a cura di un medico scelto dall'Amministrazione.

Il medico incaricato della visita di controllo accerta se l'infermità dichiarata nel certificato allegato alla domanda o presunta dall'ufficio sussista e se sia tale da impedire temporaneamente la regolare prestazione del servizio indicandone, in tal caso, la presumibile durata.

L'impiegato, ove lo creda, può farsi assistere da un medico di fiducia; a tal fine nel denunciare la malattia fa domanda all'Amministrazione di essere tempestivamente preavvisato del giorno e dell'ora della visita di controllo. Il medico dell'Amministrazione qualora non condivida le osservazioni del medico di fiducia dell'impiegato deve motivare nel verbale di visita l'eventuale dissenso".

Il successivo art. 34, riguardante le visite di controllo durante l'aspettativa, prevede che "L'Amministrazione può in ogni momento, durante il periodo di aspettativa, sottoporre l'impiegato ad ulteriori visite di controllo con le modalità previste dall'art. 32".

Pertanto, essendo facoltà del dipendente farsi assistere da un medico di fiducia, l'Amministrazione deve essere posta nelle condizioni di poter avvisare il dipendente stesso del giorno e dell'ora relativi. "Pertanto soltanto qualora, malgrado l'accordo preventivo, il dipendente risulti assente alla visita di controllo, la circostanza riveste rilievo disciplinare, con ulteriore addebito economico a carico dell'interessato".

Ciò posto, sulla base della corretta qualificazione dell'istituto e della relativa normativa applicabile, la ricorrente risultava essere in aspettativa per infermità e conseguentemente avrebbe dovuto essere preventivamente avvisata della visita di controllo.

Viene meno quindi il presupposto oggettivo dell'illecito disciplinare, che si fonda sulla non corretta qualificazione dell'istituto giuridico rilevante da parte dell'Amministrazione, che ha erroneamente ritenuto che la dipendente stesse fruendo di un periodo di congedo straordinario.

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistica, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 - Modello Redditi persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU - Istanza per l'assegno nucleo familiare - Successioni

Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it

tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 37/2021 del 17 Settembre 2021

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123